

# Statuto

Approvato Assemblea Straordinaria del 21 settembre 2010

Consorzio  
per la raccolta, il recupero  
e lo smaltimento  
di RAEE,  
Pile e Accumulatori

Via Monte Rosa, 96  
20149 Milano  
T +39.02.33600732  
F +39.02.3315870  
C.F./P.IVA 04357740960  
ecolight@ecolightitaly.it  
www.ecolight.it



## **Articolo 1**

### **Denominazione e sede**

- 1.1 E' costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. del cod. civ., un Consorzio con attività esterna per la gestione dei RAEE delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, denominato "ECOLIGHT" nel seguito del presente Statuto "Consorzio", con sede legale ed ufficio siti in Milano.
- 1.2 Il Consorzio può avere una o più sedi operative in Italia e può strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali.

## **Articolo 2**

### **Durata**

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2033. La durata del Consorzio può essere prorogata ed il Consorzio può sciogliersi ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 20.

## **Articolo 3**

### **Scopi**

- 3.1 Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è costituito per il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi di gestione sostenibile dei rifiuti (di seguito per brevità "RAEE") derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nazionale, definite alla lettera a), articolo 3.1 del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 come "le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1A del summenzionato Decreto Legislativo e "progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua."
- 3.2 Il Consorzio è altresì costituito per il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2006/66/CE in materia di pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, nonché di quelli stabiliti dalla legislazione di recepimento nazionale DLgs 188/08 sullo stesso argomento. In particolare, il Consorzio potrà svolgere tutte le attività necessarie o propedeutiche alla corretta attuazione da parte dei Consorziati delle norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori, con particolare riferimento alle norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori.
- 3.3 Il Consorzio può inoltre svolgere le attività in materia di REACH, di cui al Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.

3.4 A tale fine e nell'ambito dei propri scopi il Consorzio:

- 3.4.1) organizza, assicura e promuove: (i) la raccolta dai centri di raccolta situati sul territorio nazionale; (ii) il trasporto e la cessione alle imprese che ne effettuano il riciclo e lo smaltimento; (iii) il riciclaggio e lo smaltimento; (iv) campagne di informazione agli utenti ed ai consumatori;
- 3.4.2) cura la diffusione delle notizie e mantiene i Consorziati informati circa tutte le attività del Consorzio;
- 3.4.3) vigila sull'effettiva applicazione della normativa in materia di riciclaggio e smaltimento e promuove le iniziative eventualmente opportune o necessarie al fine di evitare il crearsi di situazioni di svantaggio a danno dei Consorziati;
- 3.4.4) svolge tutte le altre attività necessarie o propedeutiche per finalizzare la realizzazione di quanto sopra elencato.

3.5 Per il raggiungimento delle suddette finalità, il Consorzio:

- 3.5.1) tiene gli opportuni contatti con organismi nazionali, comunitari ed internazionali;
- 3.5.2) promuove e conclude accordi con imprese pubbliche e private per la migliore gestione, sul territorio nazionale, della raccolta dei RAEE, delle Pile e degli Accumulatori;
- 3.5.3) svolge attività di intermediazione autorizzata nel campo dei servizi di recupero e smaltimento.
- 3.5.4) stipula appositi accordi con le imprese pubbliche e private che effettuano il riciclo e lo smaltimento in zone determinate sull'intero territorio nazionale;
- 3.5.5) raccoglie, anche mediante soggetti terzi a ciò delegati, i dati e le informazioni di cui al successivo art. 6;
- 3.5.6) organizza e gestisce campagne pubblicitarie relative al sistema di gestione e smaltimento;
- 3.5.7) promuove e organizza corsi, seminari e convegni.

3.6 Il Consorzio può inoltre svolgere ogni attività che si renda necessaria o utile per il conseguimento dello scopo consortile.

3.7 Il Consorzio agisce nei confronti dei terzi in nome proprio ma nell'interesse dei Consorziati.

## **Articolo 4**

### **Conсорziati**

- 4.1 Possono far parte del Consorzio, qualora operanti sul territorio Italiano: a) i produttori, gli importatori e chiunque fabbrica e vende o rivende con il proprio marchio apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile e accumulatori; altri eventuali partecipanti accettati dall'Assemblea.
- 4.2 Il numero dei Consorzati è illimitato.

## **Articolo 5**

### **Ammissione al Consorzio e attribuzione della fascia di appartenenza**

- 5.1 La richiesta di ammissione al Consorzio dovrà essere redatta per iscritto dall'interessato, indirizzata al Presidente del Consorzio e corredata di:
- una dichiarazione impegnativa di conoscenza ed accettazione integrale dell'Atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento.
  - una dichiarazione nella quale il Consorzato richiedente l'ammissione dichiara al Consorzio la fascia di fatturato relativo al territorio italiano nella quale si colloca al fine di determinare la quota associativa annua ed i relativi voti;
  - una dichiarazione con cui si attesta che la società richiedente l'ammissione svolge effettivamente un'attività che legittima la sua partecipazione al Consorzio e che non versa in una situazione di liquidazione, fallimento, o in altra procedura concorsuale.
- 5.2 Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente. La domanda di ammissione risulterà accettata qualora sulla stessa sia stato espresso il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 12.
- 5.3 In ogni caso, l'appartenenza al Consorzio si perfeziona con il versamento della quota di adesione e della quota associativa annua, secondo quanto stabilito al successivo art. 18.

## **Articolo 6**

### **Diritti ed obblighi dei Consorziati**

- 6.1 Tutti i Consorziati, se in regola con il pagamento delle quote di adesione, associative e di smaltimento e degli eventuali altri contributi loro richiesti, hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di esprimere il loro voto. Tutti i Consorziati hanno diritto ad essere informati in merito alle attività del Consorzio.
- 6.2 I Consorziati si obbligano:
- all'atto dell'ammissione al Consorzio, a pagare la quota di adesione dovuta da ciascuno nonché le quote associative e di smaltimento come previsto dal successivo art. 18;
  - a fornire le garanzie eventualmente richieste dal Consorzio, in conformità al Regolamento, per la tutela dei diritti del Consorzio;
  - a sottoporsi a tutti i controlli, da parte del Consiglio di Amministrazione o di terzi a ciò delegati, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte;
  - a trasmettere al Consorzio e/o al soggetto terzo a ciò delegato e previamente indicato ai Consorziati ai sensi del presente Statuto e del Regolamento, i dati e le informazioni richiesti per gli scopi del Consorzio;
  - a rispettare le norme del presente Statuto, nonché tutte le delibere adottate dagli organismi del Consorzio, in applicazione dello Statuto stesso;
  - a tenere un comportamento corretto nei confronti degli altri Consorziati e del Consorzio;
  - a favorire gli interessi del Consorzio.
- 6.3 I Consorziati devono prontamente comunicare al Consiglio di Amministrazione qualsivoglia situazione o circostanza che possa inficiare il loro permanere presso il Consorzio.
- 6.4 I Consorziati autorizzano il Consorzio ad utilizzare i propri marchi e segni distintivi all'interno di brochures o di altro materiale informativo o pubblicitario ai fini dello svolgimento delle campagne pubblicitarie ed informative nonché di corsi e convegni di formazione organizzati e promossi dal Consorzio ai sensi dell'art. 3.
- 6.5 I Consorziati sono autorizzati a menzionare la loro partecipazione al Consorzio e ad utilizzare, unitamente ai propri, il marchio/logo del Consorzio, in occasione delle campagne d'informazione relative all'attività del Consorzio, di cui all'art. 3.

## **Articolo 7**

### **Recesso ed esclusione dei Consorziati**

- 7.1 Ciascun Consorziato può recedere dal Consorzio in qualunque momento, previa comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata a.r. all'attenzione del Presidente. Il recesso diviene automaticamente operativo a far data dal trentesimo giorno dopo l'approvazione del bilancio annuale relativo all'esercizio finanziario in corso alla data di comunicazione del recesso; in ogni caso il Consorziato recedente dovrà assolvere tutte le obbligazioni in corso alla data di efficacia del recesso, assunte nei confronti del Consorzio, degli altri Consorziati e di terzi.
- 7.2 L'esclusione di un Consorziato può essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consorziato:
- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio;
  - b) si sia reso insolvente nei confronti del Consorzio o degli altri Consorziati;
  - c) abbia arrecato un danno al Consorzio;
  - d) abbia posto in essere attività o comportamenti incompatibili con gli scopi del Consorzio e con i principi di cui al presente Statuto;
  - e) abbia richiesto o sia stato ammesso ad una procedura concorsuale o sia in liquidazione.
- 7.3 La delibera di esclusione sarà notificata al Consorziato escluso e per conoscenza al Comitato di Vigilanza e Controllo. In ogni caso il Consorziato escluso dovrà assolvere tutte le obbligazioni in corso alla data di efficacia dell'esclusione, assunte nei confronti del Consorzio, degli altri Consorziati e di terzi.

## **Articolo 8**

### **Trasferimento d'azienda**

- 8.1 Il trasferimento a qualunque titolo del ramo d'azienda rilevante ai fini del Consorzio e/o dell'azienda di un Consorziato, comporta per il nuovo titolare dell'impresa cessionaria il subentro nel contratto di Consorzio ai sensi dell'art. 2610 c.c. .
- 8.2 L'ammissione al Consorzio è tuttavia condizionata alla previa verifica da parte del Consiglio di Amministrazione della sussistenza, in capo all'impresa cessionaria, dei requisiti d'ammissione richiesti ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto ed alla previa delibera del medesimo Consiglio di Amministrazione presa con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

- 8.3 Il Consorziato cedente ed il Consorziato cessionario sono responsabili in solido per tutto quanto dovuto da parte del Consorziato cedente, in virtù del presente Statuto, al Consorzio o agli altri Consorziati.

## **Articolo 9 Sanzioni**

- 9.1 In conseguenza di comportamenti di un Consorziato non conformi a quanto previsto nel presente Statuto, consistenti in inadempimenti nei versamenti delle quote e degli altri contributi e su delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) il pagamento di un importo pari agli interessi calcolati sulla somma dovuta al tasso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2001, n. 231 per ogni giorno di ritardo;
  - b) per ritardi superiori a 60 giorni, il pagamento di un importo pari agli interessi calcolati sulla somma dovuta al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2001, n. 231 incrementato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo.
- 9.2 Ogni sanzione comminata ad un Consorziato potrà essere notificata per conoscenza al Comitato di Vigilanza e Controllo.

## **Articolo 10 Organi del Consorzio**

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Direttore;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Articolo 11 Assemblea dei Consorziati**

- 11.1 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, tutti i Consorziati in regola con i versamenti delle quote, delle sanzioni loro comminate ai sensi dell'art. 9 e degli ulteriori contributi loro richiesti.
- 11.2 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Consorziati e le delibere da questa assunte in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Consorziati, ancorché assenti o dissenzienti.
- 11.3 Ogni Consorziato ha diritto ad un voto.

- 11.4 L'intervento in Assemblea può avvenire anche a mezzo di delega scritta. Ogni partecipante all'Assemblea può essere portatore di non più di 5 (cinque) deleghe.
- 11.5 L'Assemblea è convocata, a mezzo fax o e-mail nel luogo indicato nell'avviso che deve contenere, altresì, l'ordine del giorno e la data fissata per la seconda convocazione. L'avviso deve essere inviato a cura del Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
- 11.6 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, ovvero, senza indugio, qualora ne facciano richiesta scritta almeno un numero di Consorziati che rappresentino almeno un terzo dei voti complessivi. La seconda convocazione potrà essere fissata anche nel giorno successivo a quello previsto per la prima convocazione.
- 11.7 Salvo quanto diversamente pattuito nel presente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, quando è rappresentata, anche per delega, più della metà dei voti complessivi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti alla riunione.
- 11.8 Salvo quanto diversamente pattuito nel presente Statuto, l'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti rappresentati in riunione.
- 11.9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, delle deleghe e del diritto d'intervento e di voto all'Assemblea.
- 11.10 L'Assemblea delibera sulle materie previste dalla Legge, nonché sulle altre questioni di volta in volta indicate all'Ordine del Giorno. In particolare, l'Assemblea:
- 11.10.1 nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone la durata in carica ed il numero;
  - 11.10.2 delibera la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 11.10.3 ratifica la nomina di Consiglieri sostituiti dal Consiglio di Amministrazione;
  - 11.10.4 approva il Regolamento redatto a cura del Consiglio di Amministrazione;
  - 11.10.5 nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - 11.10.6 approva il bilancio del Consorzio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
  - 11.10.7 approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le quote di adesione, le quote associative annuali e le quote di smaltimento, ai sensi del presente Statuto, nonché gli ulteriori contributi eventualmente richiesti dal Consiglio di Amministrazione;
  - 11.10.8 delibera sulle questioni attinenti le eventuali modifiche dell'atto costitutivo, del presente Statuto e dello scioglimento del Consorzio.

- 11.11 Le delibere relative alle modifiche dello Statuto sono validamente prese con il voto favorevole dei Consorziati che rappresentano almeno 3/4 dei voti rappresentati in riunione.
- 11.12 E' ammessa la possibilità che le Assemblee del Consorzio si svolgano con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consorziati. In particolare, è necessario che:
- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) sia consentito al Direttore di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Direttore.
- 11.13 I Consorziati che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono decidere in merito alle materie di cui all'art. 11.10, ad eccezione di quelle di cui all'art. 11.10.7 tramite la procedura della consultazione scritta. La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente o del Vice Presidente e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, per e-mail o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al loro domicilio. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare.
- I Consorziati hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede del Consorzio la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a 10 (dieci) giorni e non superiore a 20 (venti) giorni. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine indicato deve essere considerata come astensione. Spetta al Presidente ovvero al Vice Presidente raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i Consorziati e ai membri del Consiglio di Amministrazione. La delibera viene assunta quando si riceve almeno la metà più uno dei voti disponibili e i voti favorevoli risultino di numero maggiore rispetto a quelli contrari. Tutti i documenti trasmessi alla sede del Consorzio relativi alla formazione della volontà dei Consorziati devono essere conservati presso il Consorzio. Le decisioni assunte ai sensi del presente art. 11.13, devono essere trascritte senza indugio nel libro Assemblee.

## **Articolo 12**

### **Consiglio di Amministrazione**

- 12.1 Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri. I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea con le maggioranze descritte al precedente art. 11, durano in carica tre anni, il loro mandato termina con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di cui al terzo esercizio e sono rieleggibili.
- 12.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga richiesta da almeno quattro dei suoi membri. La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta anche via e - mail, salvo casi di particolare urgenza, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso, indicando la data, l'ora, il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno
- 12.3 Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri e possono svolgersi anche a mezzo di videoconferenza purché a ciascun membro sia assicurata la possibilità di intervenire liberamente e di essere costantemente visibile da tutti gli altri membri. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo dove erano presenti contemporaneamente il Presidente ed il Direttore. Le sedute del Consiglio di Amministrazione alle quali partecipino tutti i suoi componenti sono comunque valide, anche in assenza di convocazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione precedente quello in carica.
- 12.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri del Consiglio di Amministrazione presenti in riunione. Nel caso i membri del Consiglio siano in numero pari, il voto espresso dal Presidente varrà doppio ai fini dell'approvazione della delibera. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzate su un apposito libro dei verbali. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Direttore.
- 12.5 Non sono ammesse deleghe di rappresentanza o di voto.
- 12.6 I membri del Consiglio di Amministrazione possono dimettersi in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio stesso che provvederà alla loro sostituzione. Qualora tuttavia, per dimissioni o altra causa, venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.
- 12.7 Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione svolgono le funzioni loro attribuite a titolo gratuito salvo diversa decisione dell'Assemblea; è fatto salvo, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle medesime funzioni.

12.8 Il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente che svolgono le attività di Presidente e Vice Presidente del Consiglio nonché dell'Assemblea;
- b) nomina il Direttore Generale e ne stabilisce il compenso;
- c) delibera la revoca del Presidente, del Vice Presidente, del Direttore;
- d) amministra il Consorzio provvedendo alla gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio con i poteri più ampi consentiti dalla legge e dal presente Statuto;
- e) determina le quote di adesione, le quote associative annuali, le quote di smaltimento e gli ulteriori versamenti dovuti dai Consorziati e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- f) predispose il bilancio del Consorzio da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;
- g) esercita un'attività di controllo sui Consorziati, ove necessario con l'ausilio del Comitato di Vigilanza e Controllo;
- h) adotta le sanzioni da irrogare nei confronti dei Consorziati ai sensi dell'art. 9;
- i) provvede alla redazione di un Regolamento Interno al Consorzio da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;
- j) delibera in merito all'esclusione di un Consorziato o all'ammissione di nuovi Consorziati;
- k) provvede agli adempimenti pubblicitari relativi al contratto di consorzio ed alle sue successive modifiche;

**Articolo 13**  
**Presidente**

- 13.1 Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
- 13.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, può impegnare validamente con la propria firma il Consorzio.
- 13.3 Spetta al Presidente: a) la firma sociale; b) la rappresentanza, anche processuale, del Consorzio; c) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione; d) esercitare i poteri e le attribuzioni conferitegli dall'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; e) sottoscrivere i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

- 13.4 In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente, il quale, con la propria firma attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza o l'impedimento del Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal Direttore del Consorzio.

#### **Articolo 14** **Vice Presidente**

Il Vice Presidente del Consorzio, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

#### **Articolo 15** **Il Direttore**

- 15.1 Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
- 15.2 Il Direttore:
- a) cura la costante informazione dei Consorziati in merito a questioni di interesse comune nonché a questioni attinenti il Consorzio;
  - b) ha il compito di coordinare le attività del Consorzio;
  - c) mantiene i contatti con tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) con cui il Consorzio può entrare in contatto;
  - d) provvede alla gestione e conservazione della documentazione del Consorzio;
  - e) svolge tutti gli altri compiti affidategli dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione;
  - f) provvede, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, agli incassi ed ai pagamenti;
  - g) tiene in regola i documenti amministrativi del Consorzio
- 15.3 Per le funzioni svolte, al Direttore verrà attribuito un compenso.

#### **Articolo 16** **Collegio dei Revisori dei Conti**

I Revisori dei Conti, in numero di tre membri e due supplenti, sono eletti dall'Assemblea dei Soci. Almeno due di essi debbono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397.2 c.c. I Revisori dei Conti controllano la gestione finanziaria del Consorzio e riferiscono annualmente all'Assemblea dei Consorziati, con relazione scritta. I Revisori dei Conti partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Hanno facoltà di fare inserire a verbale le loro eventuali osservazioni in materia che riguarda la loro attività. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni. Il loro mandato termina con

l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di cui al terzo esercizio e possono essere riconfermati.  
I Revisori dei Conti esercitano la vigilanza sulla gestione, sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché sull'osservanza delle leggi in materia fiscale e del presente Statuto.

### **Articolo 17**

#### **Anno sociale e bilancio di esercizio**

- 17.1 L'anno sociale coincide con l'anno solare. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 17.2 Entro 2 mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve redigere e depositare, previa approvazione dell'Assemblea, il bilancio annuale presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

### **Articolo 18**

#### **Obblighi finanziari nei confronti del Consorzio**

- 18.1 Ciascun Consorziato è tenuto a corrispondere al Consorzio le quote di adesione, le quote associative e le quote di smaltimento, secondo quanto stabilito in appresso.
- 18.2 Tutti i Consorziati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, in misura determinata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del Bilancio.
- 18.3 I Consorziati sono inoltre tenuti al pagamento delle quote di smaltimento approvate dall'Assemblea su proposta dal Consiglio di Amministrazione.
- 18.4 Le quote di smaltimento sono assegnate a ciascun Consorziato in base al proprio immesso annualmente sul mercato italiano.
- 18.5 Le quote di smaltimento possono essere rideterminate ogni anno sulla base degli elementi di valutazione eventualmente aggiornati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea, finalizzati alla definizione degli importi necessari alla copertura dei costi di raccolta e smaltimento.

### **Articolo 19**

#### **Fondo consortile**

- 19.1 Il Fondo consortile è costituito:
- a) dalla quota di adesione consortile una tantum;
  - b) dagli ulteriori contributi deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  - c) dall'importo delle sanzioni eventualmente pagate dai Consorziati ai sensi dell'art. 9;

- 19.2 E' fatto divieto di distribuzione di utili e di avanzi di esercizio ai Consorziati. Ogni eventuale residuo attivo di gestione costituisce anticipazione per l'esercizio successivo.

## **Articolo 20**

### **Scioglimento del Consorzio**

- 20.1 In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea fisserà le modalità di liquidazione e nominerà un liquidatore.
- 20.2 L'eventuale residuo del fondo disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività esistenti, dovrà essere ripartito tra i Consorziati proporzionalmente alle quote di adesioni versate. Eventuali eccedenze saranno ripartite fra tutti i Consorziati e fino a concorrenza delle stesse.

## **Articolo 21**

### **Regolamento Interno**

Il Regolamento Interno (anche "Regolamento"), appositamente redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea, contempla le disposizioni che regolano l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio.

## **Articolo 22**

### **Clausola Arbitrale**

Ogni controversia relativa all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Statuto e all'esercizio dell'attività consortile ovvero tra i Consorziati, dovrà essere risolta mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto indipendentemente dal numero delle parti, da tre Arbitri nominati dalla Camera Arbitrale.

## **Articolo 23**

### **Rinvio alle vigenti**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme dell'ordinamento italiano in materia di consorzi.